COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.7.2006
COM(2006)420 definitivo

2006/0137(ACC)
2006/0138(ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali-PECA-

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. RELAZIONE

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio in data 21.9.1992 e della decisione specifica del Consiglio del giugno 1997 che formula orientamenti per la Commissione in materia di negoziazione di accordi di valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, la Commissione ha negoziato e siglato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania (Protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, in appresso denominato "PECA").

Il testo del protocollo è accluso alla presente comunicazione. Il presente documento illustra una valutazione del protocollo alla luce delle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, e raccomanda che il Consiglio autorizzi la firma del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo e decida di approvarne la conclusione a nome della Comunità. Tale valutazione e le suddette proposte sono analoghe a quelle contenute nei pertinenti documenti relativi ai PECA stipulati dal Consiglio con Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania prima della loro adesione all'Unione europea.

I.1 VALUTAZIONE DELL'ACCORDO

Considerando che l'accordo è destinato ad essere applicato esclusivamente durante il periodo di preadesione e che l'accordo europeo aveva fornito un appropriato quadro giuridico, è stato deciso, dopo aver sentito il comitato dell'articolo 133, di adottare tale accordo in forma di protocollo dell'accordo europeo.

Il progetto di PECA ricalca i principi generali stabiliti al paragrafo 49 della comunicazione della Commissione sulla politica commerciale esterna della Comunità in materia di norme e di valutazione della conformità[1]. Il PECA costituisce un accordo transitorio, e pertanto verrà a scadere all'atto dell'adesione del paese candidato.

Il PECA prevede l'estensione di talune facilitazioni del mercato interno in settori già allineati. Il PECA facilita quindi l'accesso al mercato eliminando gli ostacoli tecnici agli scambi per quanto concerne i prodotti industriali. A tal fine il PECA istituisce due meccanismi:

a) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

b) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale equivalente.

Il primo di tali meccanismi, ovvero l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, conferma che gli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 4, dell'accordo europeo con la Romania si applicano senza ulteriori restrizioni, come stabilito all'articolo 36 dell'accordo europeo. Questa disposizione apporta la prevedibilità necessaria ai produttori e agli esportatori, i quali possono contare sul fatto che in forza di tale meccanismo i prodotti industriali possono

[1] COM(1996) 564 def. 13.11.1996.

circolare liberamente tra le Parti. Gli allegati che definiscono le modalità operative del meccanismo devono ancora essere negoziati.

Il secondo meccanismo è un tipo particolare di accordo di reciproco riconoscimento (MRA) nel cui ambito il reciproco riconoscimento funziona sulla base dell'acquis comunitario. Esso permette ai prodotti industriali certificati dagli organismi notificati dell'Unione europea di essere introdotti sul mercato rumeno senza altre procedure di approvazione, e viceversa. Inizialmente esso riguarda solo il seguente settore: apparecchiature a pressione.

La Romania ha adottato la legislazione tecnica della Comunità nei settori coperti dal protocollo e partecipa alle organizzazioni europee nei settori della normazione, della metrologia, dei laboratori di controllo e dell'accreditamento.

Il PECA consiste in un accordo quadro e una serie di allegati. All'atto finale è acclusa una dichiarazione unilaterale della Comunità che invita i rappresentanti rumeni a partecipare a riunioni e comitati di esperti istituiti nel quadro della normativa comunitaria menzionata negli allegati, chiarendo che è esclusa la partecipazione a qualsiasi processo decisionale della Comunità. In appresso è presentata una valutazione del PECA.

I.1.1 L'accordo quadro

Si riporta qui di seguito una valutazione articolo per articolo:

Preambolo. Il preambolo definisce l'obiettivo principale del PECA, che è quello di offrire l'opportunità di estendere talune facilitazioni del mercato unico a determinati settori già allineati, in base al presupposto che l'adesione all'Unione europea implica l'applicazione dell'acquis comunitario da parte del paese candidato.

Articolo 1: Obiettivo. Questo articolo stabilisce la finalità del PECA, che consiste nell'eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. Il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti e b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Articolo 2: Definizioni. Questo articolo non richiede spiegazioni. Sono state incluse le definizioni dei termini “prodotti industriali”, “diritto comunitario” e “diritto nazionale”. Tutti gli atti legislativi e le misure di attuazione (disposizioni amministrative, orientamenti e altri metodi di attuazione della legislazione) ricadono nelle definizioni di diritto comunitario e nazionale.

Articolo 3: Ravvicinamento della legislazione Questo articolo contiene un impegno, da parte della Romania, a prendere misure appropriate per il proseguimento o il completamento dell'adozione della normativa comunitaria, segnatamente nel campo della legislazione tecnica ed ai fini del PECA. Unitamente al quarto considerando, esso sta a significare che l'allineamento è un processo in fieri e che le parti concordano di appianare qualsiasi problema di recepimento che dovesse manifestarsi in un secondo momento.

Articolo 4: Reciproca accettazione dei prodotti industriali. Questo articolo specifica ulteriormente il principio enunciato all'articolo 1, lettera a). Esso prevede che l'inserimento dei prodotti industriali negli elenchi dei suddetti allegati conferma che tali prodotti possono circolare liberamente tra le Parti. Come già affermato, tali allegati non sono ancora stati negoziati.

Articolo 5: Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tale disposizione amplia il principio enunciato all'articolo 1, lettera b). Questo tipo di riconoscimento è simile a quello previsto negli accordi di reciproco riconoscimento, con la caratteristica che tutta la legislazione e le norme sono allineate. Gli allegati settoriali conterranno i riferimenti alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

Articolo 6: Clausola di salvaguardia. Tale articolo stabilisce il diritto di entrambe le Parti di rifiutare l'accesso al proprio mercato qualora la Parte interessata sia in grado di dimostrare che un prodotto può pregiudicare i legittimi interessi protetti dalla legislazione elencata negli allegati (principalmente questioni di sicurezza e/o sanità pubblica degli utenti o di altre persone). Gli allegati definiscono in dettaglio le procedure da utilizzare in tali circostanze.

Articolo 7: Estensione del campo di applicazione. Le Parti possono modificare la portata e il campo d'applicazione del presente protocollo mediante la modifica degli allegati o l'aggiunta di nuovi allegati a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni previste per l'allineamento delle normative.

Articolo 8: Origine. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9: Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi. Questo articolo obbliga le Parti a garantire che le rispettive autorità effettuino un controllo costante della competenza tecnica degli organismi notificati e del loro rispetto delle norme, e che dispongano del potere e della competenza necessari per designare, sospendere e sciogliere detti organismi. Inoltre, esso obbliga le Parti a garantire che i rispettivi organismi notificati soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale e mantengano la competenza tecnica necessaria per svolgere i compiti per i quali sono stati designati.

Articolo 10: Organismi notificati. L'articolo descrive la procedura per la notifica degli organismi preposti alla valutazione della conformità in relazione ai requisiti legali specificati nei pertinenti allegati. Si tratta di una procedura semplificata, simile a quella applicata nella Comunità. Il secondo paragrafo definisce la procedura per la revoca degli organismi notificati.

Articolo 11: Verifica degli organismi notificati. Tale articolo riconosce il diritto di una Parte di chiedere di sottoporre a verifica un organismo notificato dall'altra Parte. La verifica può essere condotta dalle autorità che hanno designato l'organismo oppure congiuntamente dalle autorità di entrambe le Parti. In caso di dissenso tra le Parti in merito alle misure da adottare, esse possono informarne il presidente del Consiglio di associazione e lasciare al Consiglio di associazione il compito di decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare. L'organismo notificato viene in tal caso sospeso a decorrere dalla comunicazione al Consiglio di associazione e fino all'adozione di una decisione definitiva.

Articolo 12: Scambio di informazioni. Si tratta di disposizioni ai fini di una maggiore trasparenza, tese a garantire l'applicazione ed interpretazione corretta e uniforme del protocollo. Le Parti sono invitate a promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13: Riservatezza. Si tratta di una tipica disposizione mirante ad evitare la divulgazione delle informazioni ottenute nell'ambito di questo protocollo.

Articolo 14: Gestione del protocollo. Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del protocollo e può delegare detta responsabilità conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo.

Articolo 15: Cooperazione e assistenza tecnica. Questo articolo conferma la politica della Comunità in materia di cooperazione e assistenza tecnica ai fini di una corretta applicazione del protocollo.

Articolo 16: Accordi con altri paesi. Tale articolo conferma che, salvo accordo contrario, il PECA non può comportare l'obbligo per una Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate in un paese terzo, anche in presenza di un accordo sul riconoscimento della valutazione della conformità concluso tra l'altra Parte e il paese terzo in questione.

Articolo 17: Entrata in vigore. Si tratta di una disposizione standard che stabilisce le modalità di entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18: Statuto del protocollo. Stabilisce che il PECA costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

I.1.2 Gli allegati al protocollo

I.1.2.1 Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

Segue una valutazione del contenuto degli allegati in termini di copertura e di eventuali altre implicazioni. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a) la compatibilità complessiva con gli obiettivi della politica comunitaria nel campo della normazione, della certificazione e della valutazione della conformità per i settori e i prodotti industriali contemplati;

b) la compatibilità complessiva con gli obiettivi della politica comunitaria in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Dopo la valutazione dei capitoli settoriali, al punto I.2 viene presentata un'analisi generale dei vantaggi offerti dal protocollo.

Allegato sulle apparecchiature a pressione.

Detti allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità coprono una serie di prodotti industriali soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi nel quadro delle direttive "nuovo approccio" nei settori pertinenti. Tutti questi allegati hanno la medesima struttura.

La copertura è determinata dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale, elencata alla sezione I di ciascun allegato. La sezione II, sulle autorità di notifica, elenca le autorità responsabili della designazione degli organismi negli Stati membri e in Romania. La sezione III, sugli organismi notificati, concerne la notifica di tutti gli organismi di valutazione della conformità da parte degli Stati membri e della Romania. La sezione IV, concernente gli accordi specifici, stabilisce le due procedure sulla clausola di salvaguardia relativamente ai prodotti industriali e alle norme armonizzate.

I.1.2.2 Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali

Finora non sono stati negoziati allegati di tale tipo. Tuttavia il PECA, in linea con l'accordo europeo, fornisce la base per tale tipo di accettazione dei prodotti analogamente a quanto avviene nella Comunità.

I.1.2.3 Dichiarazione unilaterale

È acclusa all'atto finale ed allegata alla presente comunicazione.

Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa alla partecipazione dei rappresentanti rumeni ai comitati. Con tale dichiarazione si invita la Romania ad inviare osservatori alle riunioni dei Comitati istituiti o previsti dalla legislazione comunitaria compresa negli allegati. Tale dichiarazione è conforme ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione "Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari[2]".

I.1.3 Relazioni con i paesi membri dell'EFTA e del SEE

Conformemente alle procedure generali di informazione e consultazione previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo e dal protocollo 12 di tale Accordo, la Commissione ha tenuto regolarmente informati i paesi membri dell'EFTA e del SEE sugli sviluppi dei negoziati e li ha informati del loro risultato finale. I paesi membri dell'EFTA e del SEE hanno avviato i negoziati per concludere un accordo parallelo di reciproco riconoscimento con la Romania.

I.2 VALUTAZIONE GLOBALE

La Commissione ritiene che il PECA proposto crei, in materia di vantaggi, un equilibrio accettabile per tutte le Parti nel quadro della preparazione all'adesione. In tutti i settori la Comunità si è assicurata un effettivo accesso al mercato, sotto forma di accesso a tutte le procedure obbligatorie dell'altra Parte. Il PECA conferma che la Romania ha recepito la legislazione comunitaria in taluni settori prima dell'adesione. Con il PECA si conseguono benefici a livello sia politico che commerciale.

---

[2] Punto 4.2.b. del documento COM(1999) 710 def. del 20.12.1999.

Il protocollo permetterà agli esportatori comunitari, se lo vorranno, di collaudare e certificare i loro prodotti in base ai medesimi requisiti (allineati) prima dell'esportazione e di accedere quindi a tale mercato senza altri requisiti di valutazione della conformità. Le procedure di certificazione dovranno essere effettuate una sola volta per entrambi i mercati, in base ai medesimi requisiti e standard allineati. Il riconoscimento della certificazione permetterà di economizzare e favorirà le esportazioni. Le federazioni industriali europee sono state consultate e hanno sostenuto il protocollo senza riserve.

Non è stato possibile quantificare i costi e i tempi necessari ad ottenere le valutazioni della conformità dei prodotti industriali in Romania. Non è quindi sempre possibile determinare con esattezza il risparmio di tempo, i minori costi e le maggiori opportunità di mercato generati dal protocollo: Tuttavia, basandosi su un calcolo approssimativo, si stima[3] che il protocollo consente di creare opportunità di risparmio sui costi di circa 8 milioni di euro l'anno per le esportazioni dell'industria europea e per chi esporta dalla Romania verso la CE. Una parte di questi risparmi sarà trasferita agli importatori e ai consumatori europei.

Di fatto, la maggior parte dei benefici, quali il minor tempo necessario per l'accesso ai mercati, la maggiore prevedibilità, il minore protezionismo e l'armonizzazione dei sistemi, non può essere quantificata chiaramente. Si può comunque confermare che tutti gli accordi prevedono possibilità reciproche di accesso ai mercati in termini di valutazione della conformità.

In termini di benefici per la Romania, il PECA faciliterà l'accesso al mercato comunitario e rafforzerà ulteriormente la credibilità politica di tale paese grazie all'allineamento della legislazione. La Romania guarda al PECA come a un mezzo per sviluppare relazioni industriali più strette con l'UE e per integrare pienamente taluni settori nel mercato unico prima della sua adesione.

I.3 IMPATTO FINANZIARIO

La presente proposta non ha implicazioni finanziarie. Le attività di gestione del protocollo saranno minime e sono già finanziate da risorse assegnate alla gestione dell'Accordo europeo, del quale il protocollo fa parte.

I.4 IMPATTO SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

I beneficiari sono le società di esportazione, le associazioni commerciali, le camere di commercio e le pubbliche istituzioni dell'Unione europea nonché i consumatori: tutte queste categorie potranno beneficiare della reciproca accettazione dei prodotti industriali e del riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità, o essere interessati da tali sviluppi.

Gli obiettivi specifici del PECA consistono nell'evitare la doppia certificazione da parte degli operatori economici. Il PECA promuoverà le esportazioni, l'occupazione, la competitività e gli investimenti e ridurrà i costi, soprattutto per le piccole e medie imprese e di conseguenza per il consumatore, estendendo determinati vantaggi del mercato interno alla Romania e garantendo il funzionamento effettivo del mercato interno in tale paese, per i settori cui si applica, prima dell'adesione della Romania.

---

[3] In base al presupposto che i costi di certificazione e altri costi connessi corrispondono in media all'1,5% dell'importo degli scambi.

II. PROGETTI DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si allega una proposta concernente due decisioni del Consiglio. Entrambe sono simili alle proposte della Commissione in merito a precedenti decisioni del Consiglio relative alla firma a nome della Comunità ed alla conclusione di PECA con gli ex-paesi candidati all'adesione.

La prima decisione riguarda la firma del protocollo. L'adozione di tale protocollo richiede la firma da parte della Romania. Si propone quindi che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona incaricata di firmare a nome della Comunità il protocollo, soggetto a conclusione in un secondo tempo, sulla base degli articoli 133 e 300 del Trattato.

La proposta relativa alla seconda decisione concerne l'adozione del PECA. In tale contesto, il Consiglio deve stabilire le procedure comunitarie appropriate per l'applicazione e la gestione del protocollo, in linea con le precedenti decisioni del Consiglio sulla conclusione di PECA e accordi di reciproco riconoscimento.

In particolare, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione, sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio, i poteri necessari per la gestione e l'applicazione del protocollo. Inoltre il Consiglio, agendo di concerto con il comitato speciale, dovrebbe delegare alla Commissione i poteri necessari per determinare, in taluni casi, la posizione della Comunità nei confronti di questo protocollo in seno al Consiglio di associazione o, se del caso, in seno al Comitato di associazione. Nella delega di poteri alla Commissione è compresa la facoltà di aggiungere nuovi allegati, poiché, come indicato nel preambolo, l'adesione all'Unione europea, alla quale la Romania è candidata, implica l'effettiva attuazione di tutto l'acquis comunitario.

In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità in merito al protocollo è determinata dal Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Consiglio adotti le decisioni allegate relative alla firma e alla conclusione del PECA.

2006/0137(ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra[5].

(2) L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato negoziato dalla Commissione a nome della Comunità.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, siglato a Bruxelles il 18 aprile 2006.

---

4 GU C […] del […], pag. […].

5 GU C 357 del 31.12.1994, pag. 2.

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, il protocollo dell'accordo europeo concluso con la Romania sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

2006/0138 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali-PECA-

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione[6],

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra[7].

(2) L'articolo 75, paragrafo 2, dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 110 dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione n. 94/907/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra[8], prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione.

(5) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il [...] a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(6) Devono essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

---

6 GU C […] del […], pag. […].
7 GU C 357 del 31.12.1994, pag. 2.
8 GU C 357 del 31.12.1994, pag. 1.

(7) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Romania sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "il protocollo") nonché la dichiarazione allegata al suo Atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo atto finale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo[9].

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

   a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10,11 e 14, lettera c), del protocollo;

   b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo;

   c) se necessario, risponde alle domande in conformità dell'articolo 11, sezioni III e IV degli allegati al protocollo;

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:

   a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo;

   b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo;

[9] La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, del protocollo;

d) tutti i provvedimenti adottati in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo;

e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della reciproca accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

PROGETTO

PROTOCOLLO

**ALL'ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA ROMANIA, DALL'ALTRA,
SULLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E
L'ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI
(PECA)**

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA ROMANIA,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO che la Romania ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

RICONOSCENDO che l'adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Romania consente di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

CONSIDERANDO che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale della Romania recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

DESIDERANDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato "il protocollo") che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 75 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

CONSIDERANDO CHE le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Romania di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

TENENDO PRESENTE il loro statuto di parti contraenti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio,

È STATO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte della Romania del diritto nazionale che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

a) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla "reciproca accettazione dei prodotti industriali", che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

b) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale rumeno equivalente, elencati negli Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

a) per "prodotti industriali" si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 e al protocollo 2 dell'accordo europeo;

b) per "diritto comunitario" si intendono tutti gli atti giuridici e prassi di applicazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

c) per "diritto nazionale" si intendono tutti gli atti giuridici e prassi di applicazione mediante i quali la Romania recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale rumeno.

ARTICOLO 3

Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, la Romania si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

ARTICOLO 4

Accettazione reciproca dei prodotti industriali

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato di una delle Parti, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 dell'accordo europeo.

ARTICOLO 5

Riconoscimento reciproco dei risultati delle procedure per la valutazione di conformità

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencato negli Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità. Le parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

ARTICOLO 6

Clausola di salvaguardia

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

ARTICOLO 7

Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che la Romania adotta ed attua ulteriormente il diritto nazionale recependo il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli allegati o concluderne di nuovi, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 14.

ARTICOLO 8

Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

ARTICOLO 9

Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle loro rispettive giurisdizioni. Assicurano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati, soddisfino costantemente tali condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Devono inoltre adottare misure adeguate per garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

ARTICOLO 10

Organismi notificati

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che la Romania e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati si applica la seguente procedura:

a) una Parte trasmette la sua notifica per iscritto all'altra Parte;

b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli Allegati.

Se una parte decide di revocare la notifica di un organismo soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 11

Verifica degli organismi notificati

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione dell'altra Parte. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tal fine esse garantiscono la piena collaborazione degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati devono:

a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;

c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

ARTICOLO 13

Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

ARTICOLO 14

Gestione del protocollo

Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 106 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di adottare decisioni relative a:

a) le modifiche agli allegati;

b) l'aggiunta di nuovi allegati;

c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

e) l'analisi di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

f) la risoluzione di qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2 dell'accordo europeo.

ARTICOLO 15

Cooperazione e assistenza tecnica

La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Romania per contribuire ad un'efficace attuazione ed applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 16

Accordi con altri paesi

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le Parti in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

ARTICOLO 18

Statuto del protocollo

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, tedesca, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il

ALLEGATI SULLA RECIPROCA ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

(da iscriversi a verbale)

ALLEGATI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTODEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Indice

(1) Attrezzature a pressione

PROGETTO
ALLEGATI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTODEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀATTREZZATURE A PRESSIONE

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione
Diritto nazionale:	Decisione governativa n. 584/2004 che stabilisce le condizioni di immissione nel mercato delle attrezzature a pressione, versione modificata più volte.

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea	
Belgio:	Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.
Repubblica ceca:	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
Estonia:	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Francia:	Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Lettonia:	Ekonomikas ministrija.
Malta:	Under the authority of the Government of Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority.
Ungheria:	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Polonia:	Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Repubblica slovacca:	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Svezia:	Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito	Department of Trade and Industry.
Romania	Ministerul Economiei si Comertului – Ministry of Economy and Commerce.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Romania ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Romania

Organismi che sono stati designati dalla Romania in conformità del diritto nazionale ungherese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Qualora una delle Parti abbia adottato una misura volta a negare il libero accesso al proprio mercati:

   ai prodotti industriali soggetti al presente Allegato e provvisti del marchio CE;

   oppure

   ai prodotti industriali soggetti al presente Allegato e cui si fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 3 oppure all’articolo 14 della direttiva 97/23/CE corrispondenti agli articoli 10 e 17 della decisione governativa n. 584/2004, ma per i quali non è richiesto il marchio CE;

   essa deve informare immediatamente l’altra Parte, indicando i motivi della decisione e le modalità con cui è stata accertata la non conformità.

2. Dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è

a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

b) giustificata, le Parti adottano misure idonee per garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate:

1. Se la Romania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI RUMENI
ALLE RIUNIONI DEL COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Romania a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante le apparecchiature a pressione.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.